

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1344/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****che aggiunge ai contingenti di pesca 2014/2015 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) sono attualmente fissati per una campagna di gestione annuale che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.
- (3) Il regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.
- (4) Il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio ⁽³⁾ fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
- (5) Tuttavia, tenuto conto degli scambi di possibilità di pesca a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e dei trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti di tale stock di cui disponevano la Francia e la Spagna nella campagna di pesca 2013/2014 ammontavano rispettivamente a 3 590,9 tonnellate e 15 226 tonnellate.
- (6) Al termine di tale campagna di pesca le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia e dalla Spagna ammontavano rispettivamente a 3 197,05 e 14 468,16 tonnellate.
- (7) La Francia e la Spagna hanno chiesto, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, che una parte del rispettivo contingente di acciuga per la campagna 2013/2014 sia riportata alla campagna successiva. Entro i limiti indicati dal suddetto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai rispettivi contingenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio per la campagna 2014/2015.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Francia nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 359,09 tonnellate.

⁽¹⁾ GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013/14 (GUL 201 del 26.7.2013, pag. 8).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio, del 17 luglio 2014, che fissa le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2014/2015 (GUL 212 del 18.7.2014, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Articolo 2

Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Spagna nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio è aumentato di 757,84 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
